



COMUNE DI BRANDICO

PROVINCIA DI BRESCIA

AVVISO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA "MARIO LODI" DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BRANDICO (BS).

Il Comune di Brandico - in base alla Legge n.289/2002, alla Legge Regionale n. 27/2006, al D.Lgs. n.50/2016 (Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni); in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 28/11/2018 che ha approvato la bozza di convenzione, intende avviare un'indagine di mercato finalizzata ad individuare soggetti, che promuovano la disciplina sportiva, da invitare a procedura negoziata previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, per l'affidamento in concessione della gestione della palestra comunale annessa alla Scuola Primaria "Mario Lodi".

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l'Amministrazione in quanto non costituiscono instaurazione di alcuna posizione giuridica od obbligazione negoziale nei confronti del Comune di Brandico che si riserva la volontà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

1. ENTE AGGIUDICATARIO:

denominazione: COMUNE DI BRANDICO
indirizzo: Via IV Novembre, 14 - C.A.P 25030 BRANDICO (BS).
CF/PIVA: C.F.e P.I. 00956690176
recapiti telefonici e fax: tel 030975112 fax 0309759088
pec: protocollo@pec.comune.brandico.bs.it

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE:

La concessione ha per oggetto la gestione della palestra comunale con le relative pertinenze ed accessori ed in particolare:

- a. palestra;
- b. spogliatoio e servizi igienici;
- c. area esterna

e comunque come meglio specificato nella bozza di convenzione allegata con relativa planimetria.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE:

La durata della concessione per la gestione degli impianti sportivi viene fissata in anni 1 (UNO) dalla data di consegna degli impianti con possibilità di recesso, da parte del concessionario, che dovrà essere comunicato al Comune con lettera raccomandata A/R o comunicazione PEC, almeno 60 giorni prima. Il recesso non potrà comunque antecedente a 6 mesi dalla data di inizio della concessione.

4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO - CANONE E ONERI DI CONCESSIONE:

1. Il concessionario dovrà gestire le infrastrutture assegnate dal Comune secondo un programma da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla data del verbale di cui all'art. 1 c. 3.
2. Il concessionario dovrà mettere a disposizione il centro sportivo per l'utilizzo pubblico, nelle fasce orarie non utilizzate per le attività di cui al comma precedente, alle tariffe stabilite al successivo art.6 e alle condizioni stabilite al successivo art. 11.
3. Il concessionario riconosce ed accetta, negli orari antimeridiani dei giorni feriali, l'utilizzo della palestra da parte delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale.
4. Il concessionario dovrà inoltre consentire l'utilizzo dell'impianto sportivo al Comune per l'organizzazione di tornei o altre manifestazioni che lo stesso Comune vorrà organizzare o patrocinare, anche congiuntamente o in collaborazione con altre associazioni sportive o altri soggetti, con preavviso di giorni 30.
5. E' fatto divieto assoluto di utilizzare l'impianto per usi diversi dalle attività sportive o lo svolgimento di manifestazioni che non sono a carattere sportivo (feste, concerti, ecc.) se non preventivamente richieste ed autorizzate dall'amministrazione comunale.
6. Il concessionario applicherà le seguenti tariffe per l'utilizzo da parte di terzi degli impianti sportivi:

- utilizzo da parte degli istituti scolastici presenti sul territorio: gratuito
- utilizzo da parte del Comune: gratuito
- utilizzo da parte di privati o altre associazioni: il concessionario dovrà annualmente concordare con il Comune le tariffe di utilizzo dell'impianto, che saranno applicate solo a seguito di deliberazione di "presa d'atto" dell'organo comunale competente.

Il concessionario si impegna comunque a garantire tariffe agevolate per i residenti nel comune di Brandico.

Gli introiti derivanti dalle tariffe per l'utilizzo degli impianti spetteranno interamente al concessionario.

Per le attività di cui all'art. 3 c. 5 - eventualmente autorizzate, le tariffe saranno concordate di volta in volta con l'Amministrazione Comunale.

7. Sono a carico del concessionario:
 - l'acquisto delle attrezzature necessarie alla pratica sportiva;
 - la pulizia generale della palestra e lo sgombero dei locali;
 - la pulizia generale di spogliatoi, docce e servizi dopo la loro utilizzazione, sia da parte degli atleti del concessionario che di quelli appartenenti a gruppi o ad altre associazioni sportive o privati che utilizzano il centro sportivo ai sensi della presente convenzione;
 - disporre la custodia dei locali nello stato in cui si trovano;
 - disporre la pulizia degli accessi e delle aree adiacenti;
 - la raccolta dei rifiuti sulle aree interne ed esterne del complesso date in concessione;
 - la cura degli arredi;
8. Sono altresì a carico del concessionario:
 - il versamento del canone annuo come determinato in sede di gara;
 - tutte le altre spese di gestione degli impianti sportivi non previste ai successivi articoli;
 - le spese derivanti dalla costruzione di strutture che permettano l'esposizione pubblicitaria sia a rilevanza interna che a rilevanza esterna del centro sportivo. La realizzazione di tali strutture dovrà essere preventivamente comunicata dal concessionario al Comune e dallo stesso approvata con nota scritta;
 - la realizzazione dei progetti formativi e gestionali indicati dal concessionario in fase di aggiudicazione;
 - l'installazione di cartello con indicazione degli orari di apertura della struttura per

l'utilizzo pubblico come indicato all'art.11 del presente disciplinare.

9. Rimangono a carico del Comune:

- le manutenzioni ordinarie e straordinarie di tutte le strutture presenti all'interno del Centro Sportivo, intendendosi per tali, gli interventi, diversi dal precedente art. 7, necessari per conservare agli immobili la loro destinazione, per assicurare la stabilità delle strutture, per garantire la sicurezza delle persone, per garantire adeguato efficientamento energetico e adeguata riduzione dei consumi di gestione;
- le spese per le utenze (consumi compresi) di energia elettrica, acqua, gas.

10. Il Comune potrà disporre sopralluoghi presso il Centro Sportivo per verificare lo stato d'uso e di perfetta conservazione anche dei locali non aperti al pubblico.

Nel caso si rilevassero danni alle strutture o alle attrezzature, il Comune ne darà segnalazione scritta al concessionario, il quale si impegna ad intervenire a propria cura e spese entro il termine di trenta giorni.

Qualora il concessionario non provveda all'esecuzione dei lavori di sua competenza entro il termine previsto, il Comune potrà intervenire direttamente con addebito sulle spese di gestione e utilizzando a compensazione le garanzie fornite dal concessionario

5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

L'aggiudicazione avverrà tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, in base ai criteri di valutazione specificati nell'avviso e nella bozza di convenzione.

Successivamente alla indagine di mercato, la stazione appaltante svolgerà una procedura negoziata con consultazione, tramite la piattaforma elettronica dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti denominata SINTEL, degli operatori individuati ed aventi i requisiti richiesti, ai sensi dell'art.36, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

La procedura sarà considerata valida anche nel caso di ricevimento di un'unica manifestazione di interesse, in quest'ultimo caso, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere la gestione dell'impianto mediante affidamento diretto.

6. MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

La migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in virtù dell'art. 95 del D. lgs. 50/2016, e ss.mm.ii., in base a criteri individuati nel presente bando e stimata sulla base delle relative modalità di valutazione di seguito descritte, per un punteggio complessivo di massimo 100 punti:

A. ORGANIZZAZIONE: MAX 70 PUNTI

B. OFFERTA ECONOMICA: MAX 30 PUNTI

Di seguito si specificano criteri di assegnazione dei punteggi:

A. ORGANIZZAZIONE - (MAX 70 PUNTI)

Saranno attribuiti un massimo di 70 punti così suddivisi:

1	MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI CONDUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO, NONCHÉ DEI SERVIZI DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DELLO STESSO	25
a	Bontà progettuale dell'offerta data sulla base della validità e completezza del progetto di gestione, basata sulle attività proposte e sulla loro articolazione annuale e/o stagionale	10
b	Articolazione degli orari di utilizzo degli impianti	5
c	Crono programma organizzativo e articolazione dei servizi di pulizia manutenzione di tutte le parti dell'impianto in concessione, valutata sulla base della validità e completezza del piano organizzativo	10
2	ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE DI ATTIVITÀ RIVOLTE AI GIOVANI, AGLI ANZIANI E AI DISABILI	15
a	Svolgimento di attività per tutte le categorie	15
b	Svolgimento di attività destinata a 2 categorie	7

c	Svolgimento di attività destinata ad una delle categorie previste	3
3	EVENTUALI MIGLIORIE FINALIZZATE ALL'EFFICIENZA ED ALLA FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO E QUALITÀ E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI EVENTUALI SERVIZI COMPLEMENTARI	10
4	EVENTUALI COLLABORAZIONI CON ORGANISMI DI ASSOCIAZIONISMO LOCALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE SOCIALI E/O PROGETTI FORMATIVI (ASSOCIAZIONI SPORTIVE, DI VOLONTARIATO)	20

Il progetto dovrà contenere le modalità organizzative che si intendono attuare segnalando in particolare gli elementi che saranno oggetto di valutazione di cui sopra.

B. OFFERTA ECONOMICA - MAX 30 PUNTI

Saranno attribuiti un massimo di 30 (TRENTA) punti così suddivisi:

Alla migliore offerta sarà attribuito il punteggio massimo;

Alle restanti offerte il punteggio sarà attribuito con la seguente formula:

$$Pi = (\text{punteggio da assegnare}) = P \times \text{rialzo offerta da valutare} / \text{massimo rialzo offerto}$$

dove $P = \text{Punteggio massimo}$.

7. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE L'OFFERTA:

La gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, con particolare riferimento all'art. 90 della legge 27.12.2002 n. 289 e all'art. 2, comma 1 l.r. n. 27/2006 e ss.mm.ii.

I concorrenti dovranno avere una capacità organizzativa ed operativa adeguata alla concessione da affidare. Ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. In caso di raggruppamento temporaneo i singoli concorrenti facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Pertanto, in base all'art. 90 comma 25 della Legge 289/2002 e alla l.r. 27/2006, possono presentare offerta i seguenti soggetti:

- le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva, le Società sportive, gli Enti non commerciali e le Associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero;
- soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti);
- soggetti che, a proprio carico, non abbiano condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- soggetti iscritti alla Camera di Commercio o nella sezione REA della medesima, se previsto dalla natura del soggetto;
- soggetti che non hanno debiti pendenti con l'Amministrazione comunale.

8. PRESA VISIONE DEI LUOGHI:

E' obbligatorio per i soggetti concorrenti, a pena di esclusione, effettuare il sopralluogo presso gli impianti oggetto di concessione, previo appuntamento da fissare con gli uffici. Tale sopralluogo dovrà essere eseguito dal legale rappresentante del soggetto partecipante o da incaricato a ciò delegato per iscritto. In occasione della visita dovrà essere compilato apposito verbale che sarà allegato all'offerta, riportando la data in cui è stata effettuata la visita e la firma del rappresentante dell'offerente e dal rappresentante del Comune. In caso di R.T.I. il sopralluogo dovrà essere eseguito dall'impresa capogruppo ovvero dall'impresa alla quale

sarà conferito il mandato in caso di aggiudicazione. Si precisa che la persona incaricata da un'impresa non potrà eseguire il sopralluogo per altre imprese.

9. CAUZIONE PROVVISORIA:

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, di € 72,00, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo degli oneri a carico dell'affidatario posti a base di gara così determinati: (€ 300,00/mese x 1 anno) € 3.600,00.

L'offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del D. Lgs n. 50/2016.

10. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO – GARANZIE

Il concessionario dovrà provvedere alle garanzie previste dall'art. 9 della bozza di convenzione ed in particolare:

- idonea polizza assicurativa R.C.T. per danni a strutture assunte in gestione e terze persone, siano essi dipendenti, soci, volontari o collaboratori, dirigenti, allenatori, giocatori, spettatori e visitatori, derivanti dall'utilizzo del Centro Sportivo. La polizza dovrà avere un massimale minimo pari a € 3.000.000,00 (tremilioni/00), con rinuncia di rivalsa nei confronti del proprietario degli impianti.
- idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari a € 15.000,00 (quindicimila/00), in favore del Comune nella formula di escussione diretta da parte dell'Ente garantito a semplice richiesta per danni a strutture in gestione e terzi. Tale fideiussione dovrà avere pari durata della convenzione e dovrà intendersi anche a totale garanzia del rispetto dei termini e condizioni stabilite dalla convenzione, incluso il pagamento di ogni importo dovuto a qualsiasi titolo dal gestore al Comune.

11. CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

La partecipazione alla procedura di gara è esente dal versamento del contributo dovuto all'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di cui all'art. 1 c. 65 e 67 della Legge n. 266/2005 ai sensi dell'art. 4 della Deliberazione del 3 novembre 2010, essendo il l'importo a base di gara inferiore a € 150.000,00.

12. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:

Entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno di LUNEDI' 07/01/2019 il concorrente interessato a partecipare alla gara deve far pervenire, mediante consegna a mano oppure mediante P.E.C. o servizio postale (pubblico o privato), a pena di esclusione, all'Ufficio Protocollo del COMUNE DI BRANDICO – Via IV Novembre, 14 - C.A.P 25030 BRANDICO (BS), specifica istanza di partecipazione alla gara preferibilmente secondo il modello allegato (MOD. A).

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non pervenga a destinazione entro il termine fissato. Oltre il termine fissato per la presentazione del plico, non sarà ritenuta valida alcuna domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva di domanda precedente.

Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta; in caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta tecnica e l'offerta economica, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo.

13. PUBBLICITÀ

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Brandico: www.comune.brandico.bs.it all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e contratti" e all'Albo pretorio on line – del Comune di Brandico dal 18/12/2018 al 07/01/2019

14. ALTRE INFORMAZIONI:

E' vietato il subappalto della gestione del servizio.

Nel caso in cui la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla presente gara sia sottoscritta da un procuratore della ditta concorrente, deve essere presentata la procura in originale o copia conforme.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico dell'aggiudicatario.

Per quanto non previsto dal presente avviso di gara, rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia alla data di pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Mariella Gatti, Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Brandico.

15. INFORMATIVA CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara di cui al presente invito. Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dal citato Regolamento.

Brandico, li 19/12/2018

N. 5285 PROT.



IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Mariella Gatti



COMUNE DI BRANDICO

PROVINCIA DI BRESCIA

BOZZA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA “MARIO LODI” DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BRANDICO (BS).

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Oggetto della concessione è la gestione della palestra comunale con le relative pertinenze ed accessori come evidenziati nell’allegata planimetria ed in particolare:
 - a. palestra;
 - b. spogliatoio e servizi igienici;
 - c. area esterna

Trattandosi di palestra annessa alla Scuola Primaria “Mario Lodi” di Brandico l’utilizzo per il gestore sarà il seguente:

- nel periodo di apertura scolastica (da settembre a giugno secondo calendario scolastico): dal lunedì al venerdì - dalle ore 16,00 alle ore 22,00;
- nelle giornate di Sabato - Domenica – Festivi e Giornate di chiusura della Scuola: dalle ore 8,00 alle ore 22,00;
- nel periodo di chiusura scolastica (da settembre a giugno secondo calendario scolastico): dal lunedì alla domenica dalle ore 8,00 alle ore 23,00.

2. L’uso e la gestione della palestra e pertinenze di cui al precedente comma, avranno inizio a seguito di formale verbale di consegna delle attrezzature da redigersi da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con il concessionario.
3. Qualora il concessionario volesse procedere con la fusione o unione o qualsiasi altra forma di collaborazione con altre Associazioni Sportive, dovrà comunicare al Comune tale intenzione, presentando richiesta di nullaosta all’utilizzo dell’impianto anche da parte dell’eventuale nuova società.
4. Qualora il nullaosta non venga rilasciato l’impianto sportivo non potrà essere utilizzato dalle dette società pena la decadenza della concessione.

ARTICOLO 2 - CANONE ANNUO

1. Il concessionario corrisponderà al Comune un **canone mensile a base di gara non inferiore a € 300,00** (trecento/00), oltre IVA di legge se dovuta.
2. Il canone verrà corrisposto con pagamento trimestrale anticipato, per l’intera durata della concessione. L’obbligo di pagamento del canone per il concessionario avrà inizio dalla data di consegna dell’impianto.

ARTICOLO 3 – UTILIZZO DEL CENTRO SPORTIVO

1. Il concessionario dovrà gestire le infrastrutture assegnate dal Comune secondo un programma da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla data del verbale di cui all’art. 1 c. 3.

2. Il concessionario dovrà mettere a disposizione il centro sportivo per l'utilizzo pubblico, nelle fasce orarie non utilizzate per le attività di cui al comma precedente, alle tariffe stabilite al successivo art.6 e alle condizioni stabilite al successivo art. 11.
3. Il concessionario riconosce ed accetta, negli orari antimeridiani dei giorni feriali, l'utilizzo della palestra da parte delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale.
4. Il concessionario dovrà inoltre consentire l'utilizzo dell'impianto sportivo al Comune per l'organizzazione di tornei o altre manifestazioni che lo stesso Comune vorrà organizzare o patrocinare, anche congiuntamente o in collaborazione con altre associazioni sportive o altri soggetti, con preavviso di giorni 30.
5. E' fatto divieto assoluto di utilizzare l'impianto per usi diversi dalle attività sportive o lo svolgimento di manifestazioni che non sono a carattere sportivo (feste, concerti, ecc.) se non preventivamente richieste ed autorizzate dall'amministrazione comunale.

ARTICOLO 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La convenzione dovrà essere stipulata inderogabilmente entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.
2. La convenzione circa la gestione della palestra e pertinenze di cui all'art. 1 c.2, avrà la durata di anni 1 decorrenti dalla data di consegna degli impianti, con possibilità di recesso, da parte del concessionario, che dovrà essere comunicato al Comune con lettera raccomandata A/R o comunicazione PEC, almeno 60 giorni prima della data di recesso..
3. Il recesso di cui al precedente comma non potrà essere antecedente a 6 mesi dalla data di inizio della concessione.

ARTICOLO 5 – PUBBLICITA'

1. Il Comune concede al concessionario, per l'intera durata della presente convenzione, di gestire la pubblicità, ivi compresa quella delle manifestazioni organizzate o autorizzate da una delle parti, all'interno del centro sportivo. Il concessionario dovrà comunque chiedere il nullaosta dell'Ufficio Comunale competente sulla tipologia e localizzazione degli impianti pubblicitari.
2. Rimarranno ad esclusivo carico del concessionario la gestione e il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed ogni altro onere inerente.

ARTICOLO 6 – TARIFFE PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. Il concessionario applicherà le seguenti tariffe per l'utilizzo da parte di terzi degli impianti sportivi:
 - utilizzo da parte degli istituti scolastici presenti sul territorio: gratuito
 - utilizzo da parte del Comune: gratuito
 - utilizzo da parte di privati o altre associazioni: il concessionario dovrà annualmente concordare con il Comune le tariffe di utilizzo dell'impianto, che saranno applicate solo a seguito di deliberazione di "presa d'atto" dell'organo comunale competente.
2. Il concessionario si impegna comunque a garantire tariffe agevolate per i residenti nel comune di Brandico.
3. Gli introiti derivanti dalle tariffe per l'utilizzo degli impianti spetteranno interamente al concessionario.
4. Per le attività di cui all'art. 3 c. 5 - eventualmente autorizzate, le tariffe saranno concordate di volta in volta con l'Amministrazione Comunale .

ARTICOLO 7 – ONERI E SPESE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Sono a carico del concessionario:
 - l'acquisto delle attrezzature necessarie alla pratica sportiva;
 - *la pulizia generale della palestra e lo sgombero dei locali;*
 - *la pulizia generale di spogliatoi, docce e servizi dopo la loro utilizzazione, sia da parte degli atleti del concessionario che di quelli appartenenti a gruppi o ad altre associazioni sportive o privati che utilizzano il centro sportivo ai sensi della presente convenzione;*
 - *disporre la custodia dei locali nello stato in cui si trovano;*
 - *disporre la pulizia degli accessi e delle aree adiacenti;*
 - *la raccolta dei rifiuti sulle aree interne ed esterne del complesso date in concessione;*
 - *la cura degli arredi;*
2. Sono altresì a carico del concessionario:
 - *il versamento del canone annuo come indicato all'art. 2;*
 - *tutte le altre spese di gestione degli impianti sportivi non previste ai successivi articoli;*
 - *le spese derivanti dalla costruzione di strutture che permettano l'esposizione pubblicitaria sia a rilevanza interna che a rilevanza esterna del centro sportivo. La realizzazione di tali strutture dovrà essere preventivamente comunicata dal concessionario al Comune e dallo stesso approvata con nota scritta;*
 - *la realizzazione dei progetti formativi e gestionali indicati dal concessionario in fase di aggiudicazione.*
- *l'installazione di cartello con indicazione degli orari di apertura della struttura per l'utilizzo pubblico come indicato all'art.11 del presente disciplinare.*

ARTICOLO 8 – ONERI E SPESE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A CARICO DEL COMUNE

1. Rimangono a carico del Comune:
 - le manutenzioni ordinarie e straordinarie di tutte le strutture presenti all'interno del Centro Sportivo, intendendosi per tali, gli interventi, diversi dal precedente art. 7, necessari per conservare agli immobili la loro destinazione, per assicurare la stabilità delle strutture, per garantire la sicurezza delle persone, per garantire adeguato efficientamento energetico e adeguata riduzione dei consumi di gestione;
 - le spese per le utenze (consumi compresi) di energia elettrica, acqua, gas.

ARTICOLO 9 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO – GARANZIE

1. Il concessionario ed i propri dirigenti sono civilmente unici responsabili per quanto possa accadere durante, prima e dopo gli incontri e le manifestazioni esclusivamente organizzati dalla stessa. Il Comune è quindi sollevato da ogni responsabilità diretta ed indiretta in merito all'esercizio della concessione, sotto ogni profilo civile e penale.
2. Il concessionario è parimenti responsabile per danni a persone e cose conseguenti a comportamento negligente o a semplice trascuratezza nell'adempimento dei propri doveri.
3. Il concessionario alla firma del contratto dovrà aver contratto e consegnare idonea polizza assicurativa R.C.T. per danni a strutture assunte in gestione e terze persone, siano essi dipendenti, soci, volontari o collaboratori, dirigenti, allenatori, giocatori, spettatori e visitatori, derivanti dall'utilizzo del Centro Sportivo. La polizza dovrà avere un massimale minimo pari a € 3.000.000,00 (tremilioni/00), con rinuncia di rivalsa nei confronti del proprietario degli impianti.

4. Il gestore è altresì responsabile della verifica del rispetto di tutte le norme vigenti all'interno dell'impianto relative alla pratica sportiva (medicina dello sport, tutela sanitaria, sicurezza e tutela dei lavoratori, norme di pubblico spettacolo).
5. Il concessionario alla firma del contratto dovrà aver contratto e consegnare idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore del Comune, nella formula di escussione diretta da parte dell'Ente garantito a semplice richiesta, per danni a strutture in gestione e terzi.
6. Tale fideiussione dovrà avere pari durata della convenzione e deve intendersi anche a totale garanzia del rispetto dei termini e condizioni stabilite dalla presente convenzione, incluso il pagamento di ogni importo dovuto a qualsiasi titolo dal gestore al Comune.
7. L'importo della garanzia dovrà essere pari a € 15.000,00 (quindicimila/00).
8. Il Comune previa diffida scritta potrà avvalersi di propria autorità di tale fideiussione per quanto si rendesse necessario in dipendenza di eventuali inadempienze alla presente convenzione. In tal caso la fideiussione dovrà essere reintegrata fino all'ammontare stabilito entro il termine di 30 giorni.
9. Il concessionario ha in custodia per l'intera durata della convenzione, gli impianti di cui all'art. 1 – comma 2, comprese le eventuali attrezzature che il Comune deciderà di concedere in comodato d'uso.
10. Dovrà quindi sugli stessi vigilare con diligenza per garantirne la buona conservazione e il corretto utilizzo.
11. Il concessionario non potrà effettuare interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ristrutturazione o nuove costruzioni presso il centro sportivo senza il preventivo parere favorevole del Comune.

ARTICOLO 10 – DIVIETO DI TRASFERIMENTO O CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto al Concessionario cedere o trasferire a terzi la posizione contrattuale assunta nei confronti del Comune, sia in tutto che in parte, nonché i diritti o gli obblighi derivanti da tale posizione senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune;
2. Il Comune prima di rilasciare l'autorizzazione di cui al comma 1 verifica i requisiti del soggetto subentrante.

ARTICOLO 11 – UTILIZZO PUBBLICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Il concessionario concederà in uso gli impianti sportivi per l'utilizzo pubblico a soggetti privati o gruppi sportivi che ne facciano richiesta senza alcuna preclusione, con applicazione delle tariffe indicate all'art. 6.
2. Le richieste di cui sopra per l'utilizzo dell'impianto sportivo dovranno essere inoltrate al concessionario e per conoscenza all'Amministrazione Comunale in forma scritta almeno quindici giorni prima della data programmata di utilizzo, per gli usi sporadici.
3. Il concessionario si impegna a fornire indicazione circa la disponibilità degli impianti, come termine ultimo, cinque giorni prima della data di utilizzo.
4. Nel caso di più richieste coincidenti riguardanti gli stessi periodi il concessionario concederà l'utilizzo osservando le seguenti priorità:
 - comportamento corretto del gruppo/associazione durante le precedenti fruizioni dell'impianto;
 - richieste di gruppi e associazioni sportive aventi sede nel Comune di BRANDICO;
 - richieste di utilizzo ricorrente dell'impianto sportivo;

- ordine cronologico della domanda.

ARTICOLO 12 – ADDIZIONI E MIGLIORIE AGLI IMPIANTI

1. Il Concessionario, in accordo con il Comune, potrà chiedere di realizzare all'interno degli impianti sportivi o dei complessi concessi, strutture di interesse pubblico. L'autorizzazione sarà formalizzata con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Eventuali migliorie realizzate a cura e spesa del concessionario, verranno trasferite gratuitamente al Comune, qualora quest'ultimo non richieda la rimessa in pristino dello stato dei luoghi al termine della gestione.

ARTICOLO 13 – VERIFICHE E SOPRALLUOGHI

1. Il Comune potrà disporre sopralluoghi presso il Centro Sportivo per verificare lo stato d'uso e di perfetta conservazione anche dei locali non aperti al pubblico.
2. Nel caso si rilevassero danni alle strutture o alle attrezzature, il Comune ne darà segnalazione scritta al concessionario, il quale si impegna ad intervenire a propria cura e spese entro il termine di trenta giorni.
3. Qualora il concessionario non provveda all'esecuzione dei lavori di sua competenza entro il termine previsto, il Comune potrà intervenire direttamente con addebito sulle spese di gestione e utilizzando a compensazione le garanzie fornite dal concessionario.

ARTICOLO 14 – RICONSEGNA ALLA SCADENZA E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della concessione - come stabilito dall'art. 4 - il centro sportivo sarà restituito al Comune nel migliore stato di conservazione compatibile con il normale uso.
2. Verrà a tal fine redatto un verbale di consegna in contraddittorio tra le parti.
3. Eventuali situazioni di degrado o danni dovranno essere risolte a cura e spese del concessionario.
4. In caso di inadempienza da parte del concessionario potrà intervenire direttamente il Comune con escussione della fideiussione di cui all'art. 9 del presente disciplinare.

ARTICOLO 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CLAUSOLA PENALE

1. Il Comune ha la facoltà di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nelle seguenti ipotesi:
 - mancato rispetto degli obblighi assicurativi e di garanzia (fideiussione) previsti per l'affidamento del servizio;
 - gravi inadempienze in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro e pubblico spettacolo;
 - Perdita dei requisiti minimi previsti per l'affidamento del servizio;
 - accertamento di subappalto del servizio da parte del concessionario;
 - accertata consapevolezza di reati di evasione fiscale, frode o contro persona o il patrimonio;
 - fallimento, messa in liquidazione;
 - accertata violazione degli obblighi contrattuali e violazione nei rapporti con l'utenza;
 - ogni altra violazione anche se non espressamente citata nel presente articolo, che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;
 - violazione degli adempimenti dell'art. 16.
2. Nei casi sopra elencati, il concessionario deve rilasciare immediatamente l'immobile senza che al medesimo possa essere riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo, il Comune potrà rivalersi nei confronti del concessionario, riscuotendo la cauzione prestata da quest'ultimo.

3. Qualora il concessionario sia responsabile di gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti con la convenzione, il Comune, previa diffida circostanziata a mezzo di raccomandata A/R, potrà recedere dal contratto e dichiararlo risolto.
4. In tal caso il Comune avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale rivalendosi anche sulla garanzia fideiussoria di cui all'art. 9.
5. L'amministrazione potrà a proprio giudizio insindacabile risolvere la convenzione con effetto immediato per motivi di pubblico interesse.
6. Se durante il periodo di concessione degli impianti di cui all'art. 1 c. 2 - l'utilizzo degli stessi non sia possibile per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale, nulla sarà dovuto dalla stessa al gestore.

ARTICOLO 16 – RENDICONTO

1. Il concessionario si impegna a presentare al Comune il rendiconto annuale della propria attività di gestione entro 30 giorni dalla data di cessazione della concessione.

ARTICOLO 17 – CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione e applicazione della presente convenzione saranno demandate al giudice ordinario del competente Tribunale di Brescia con esclusione della competenza arbitrale.

ARTICOLO 18 – RINVIO A NORME DI LEGGE, CONTRATTO E SPESE

1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia alle vigenti leggi in materia e al regolamento d'uso degli impianti sportivi.
2. Con la firma del contratto il concessionario ne approva totalmente i contenuti ed espressamente approva quanto disposto nel presente disciplinare di gara e in particolare in riferimento alla responsabilità civile e penale, agli obblighi manutentivi, alla presentazione di polizze ed assicurazioni nonché alla possibile risoluzione del contratto.
3. Ogni spesa inerente e conseguente alla stipula del contratto, nonché alla sua registrazione sono a carico del concessionario.

ARTICOLO 19 – PATTO D'INTEGRITA'

1. Il concorrente deve allegare all'offerta, a pena di esclusione, il Patto d'integrità firmato in ogni pagina dal legale rappresentante in tal modo accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto.

Spettabile
 Comune di Brandico
 Via IV Novembre. 14
 25030 BRANDICO (BS)

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA "MARIO LODI"
 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BRANDICO (BS).
 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Il sottoscritto _____, nato _____ a _____
 _____, il _____, codice fiscale _____
 _____, residente in _____, via _____
 _____, n. _____, CAP _____, città _____
 _____, in qualità di _____

- legale rappresentante
 procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)

del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc.) _____, con sede in _____
 _____, via _____, n. _____, CAP _____, città _____
 _____, codice fiscale _____, in nome e per conto dello stesso _____

CHIEDE

di partecipare alla procedura di affidamento in concessione della palestra annessa alla scuola primaria "Mario Lodi" in Brandico e, a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),

DICHIARA:

- a.** ai sensi dell'art. 80 comma 1, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 1, lettera a] ;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera b] ;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c] ;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art. 80 comma 1, lettera d] ;
 - delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo; quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e] ;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f] ;

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g];
- b.** ai sensi dell'art. 80 comma 2, che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (N.B. l'esclusione opere, ai sensi dell'art. 80 comma 3 del Codice, anche se emesse le sentenze o i decreti di cui all'art. 80 comma 2 del Codice nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
- c.** ai sensi dell'art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti di cui all'art. 80 comma 2 del Codice non sono stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- d.** ai sensi dell'art. 80 comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- e.** ai sensi dell'art. 80 comma 5:
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice [Art. 80 comma 5, lettera a];
 - di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 [Art. 80 comma 5, lettera b];
 - di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, come significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione [Art. 80 comma 5, lettera c];
 - che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d];
 - di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 [Art. 80 comma 5, lettera e];
 - di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f];
 - di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione [Art. 80 comma 5, lettera g];
 - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h];
 - di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertificarsi la sussistenza del medesimo requisito [Art. 80 comma 5, lettera i];
 - la non la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lettera l);
- f.** ai sensi dell'Art. 80 comma 7 del Codice, (**barrare**):
- di trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all'art. 80 comma 5 del Codice e di allegare all'interno della documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di

essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

OPPURE

di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra;

g. ai sensi dell'art. 80 comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l'esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto;

h. ai sensi dell'Art. 80 comma 5, lettera m del Codice, dichiara e attesta (barrare):

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, il concorrente indica le imprese controllanti e/o le imprese controllate:

Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede):

Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede):

i. comunica nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari e/o direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e/o direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, e/o direttori tecnici, e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio:

Concorrente impresa individuale:

titolari _____

direttori tecnici _____

Concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice

soci _____

direttori tecnici _____

Altre tipologie di società e consorzi

amministratori muniti di poteri di rappresentanza _____

direttori tecnici _____

socio unico _____

socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci) _____

j. dichiara e attesta di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 383/2001, ovvero, essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si è già concluso;

k. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nella documentazione di gara;

l. dichiara e attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni a contratto;

m. dichiara e attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura della concessione e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

n. dichiara e attesta di aver effettuato un esame approfondito della concessione appalto e di ritenerla adeguata e certamente realizzabile verso il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

o. dichiara e attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

p. comunica il numero di telefono e di fax al quale inviare l'eventuale richiesta di chiarimenti, precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie:

telefono numero _____

fax numero _____

pec _____

q. ai sensi dell'art. 40 del Codice, dichiara ed attesta di autorizzare l'uso della PEC di cui sopra per tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del Codice;

r. nel caso di consorzi, di cui all'art. 47 e 48 del Codice, indica per quali consorziati il consorzio concorre, per questi vige il divieto di partecipare alla gara in forma individuale, in altro consorzio, in altro raggruppamento temporaneo; **(NB: in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non potranno essere diversi da quelli indicati);**

Conсорziati per i quali concorre il consorzio (denominazione, ragione sociale e sede):

s. nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE non ancora costituiti, gli operatori economici si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, che designano in sede d'offerta ed individuano quale mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, (articolo 48, comma 8 del Codice):

Operatore mandatario (denominazione, ragione sociale e sede):

Operatore mandante (denominazione, ragione sociale e sede):

Inoltre, in riferimento ai requisiti di carattere professionale, dichiara:

- Di essere iscritto nel registro della CCIAA (o registri professionali equivalenti in altri Paesi membri dell'Unione Europea od equiparati);

Infine, dichiara:

-di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Erbusco che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

In fede _____

